



COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE, L'ASSEGNAZIONE, L'USO E LA GESTIONE DEI LOTTI PER PUNTI DI ORMEGGIO NEL PORTO NATURALE DI PORTO CESAREO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27/12/2022

Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la realizzazione, l'assegnazione, l'uso e la gestione dei lotti per punti di ormeggio in banchina o alla rada, nel porto naturale di Porto Cesareo, per natanti o imbarcazioni, sia a motore, sia a vela, con o senza motore ausiliario, che per brevità nel presente Regolamento sono definiti genericamente "unità".

Le unità dovranno avere dimensioni tali da poter sostare in uno degli ormeggi di cui al successivo art. 2.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

"lotto" lo specchio acqueo prospiciente la banchina o alla rada costituito da più posti barca o punti di ormeggio;

"concessionario" il soggetto titolare della concessione demaniale marittima avente ad oggetto il lotto;

"assegnatario" il soggetto che usufruisce del posto barca/punto di ormeggio per l'attracco della propria unità all'interno del lotto dato in concessione;

"posto barca" o "punto di ormeggio" lo spazio prospiciente la banchina, o il pontile, o quello alla rada a disposizione dell'assegnatario.

2. I lotti per punti di ormeggio in banchina e alla rada oggetto del presente Regolamento sono individuati nella planimetria allegata (Tav. 1), che è parte integrante e sostanziale dello stesso. Nella suddetta planimetria sono rappresentate le diverse categorie di lotto, come previsti nel successivo art. 2.

3. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate, ai sensi dell'art. 3 del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 71/2005):

a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unità di cui all'articolo 2 del codice della nautica da diporto, nonché le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

d) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;

e) moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.

4. Ai fini del presente regolamento, ed ai sensi dell'art. 2 Codice della nautica da diporto, l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio, ovvero per il trasporto di persone;

b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;

c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

c-bis) è utilizzata per assistenza all'ormeggio nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;

c-ter) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino;

c-quater) è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.

5. Ai fini del presente regolamento, ed ai sensi dell'art. 2-bis del Codice della nautica da diporto, si intende per nautica sociale:

a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

b) il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a

favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità;

6. Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento si applica il codice della navigazione, il codice per la nautica da diporto, la relativa normativa attuativa e quella regionale in materia.

Articolo 2 CATEGORIE DEI LOTTI

1. I lotti per punti di ormeggio in banchina, individuati nella Tav. 1, sono così suddivisi:

- A) lotti per unità destinate alla pesca professionale e tender al servizio delle unità da pesca ormeggiati in rada;
- B) lotti per unità da diporto di piccole dimensioni;
- C) lotti per unità per attività commerciali di locazione/noleggio;
- D) lotti per tender al servizio delle unità da diporto ormeggiati in rada;
- E) lotti per unità per attività commerciali di trasporto passeggeri/traghettoni e diving;
- F) lotto per imbarcazioni di enti pubblici (Comune, AMP, Capitaneria di Porto, od altri enti di tutela e vigilanza).
- G) lotto per imbarcazioni da diporto in transito.

I lotti per punti di ormeggio alla rada, individuati nella Tav. 1, sono destinati come segue:

- a) SPECCHIO PONENTE 1 (SP1) - avente estensione pari a 13.500,00 mq. destinato all'ormeggio delle unità adibite alla pesca professionale, di lunghezza fuori tutto pari o superiore a metri nove;
- b) SPECCHIO PONENTE 2 (SP2) - avente estensione pari a 7.000,00 mq. destinato all'ormeggio delle unità adibite alla pesca professionale, di lunghezza fuori tutto inferiori a metri nove;
- c) SPECCHIO PONENTE 3 (SP3) - avente estensione pari a 3.600,00 mq. destinato all'ormeggio delle unità adibite alla pesca professionale, di lunghezza fuori tutto fino a metri otto;
- d) SPECCHIO LEVANTE 1 (SL1) - avente estensione pari a 11.900,00 mq. destinato all'ormeggio delle unità adibite alla pesca professionale, di lunghezza fuori tutto pari o superiore a metri nove;
- e) SPECCHIO LEVANTE 2 (SL2) - avente estensione pari a 2.025,00 mq. destinato all'ormeggio delle unità adibite alla pesca professionale, di lunghezza fuori tutto fino a metri otto;
- f) SPECCHIO LEVANTE 3 (SL3) - avente estensione pari a 46.500,00 mq., destinato per mq. 12.700,00 all'ormeggio delle unità adibite alla pesca professionale e per mq. 33.800,00 alle unità destinate alle attività commerciali (trasporto passeggeri, *diving*, locazione/noleggio unità da diporto ed attività similari), di lunghezza fuori tutto pari o superiore a metri nove;
- g) SPECCHIO LEVANTE 4 (SL4) - avente estensione pari a 39.600,00 mq. destinato all'ormeggio delle unità da diporto ed attività similari), di lunghezza fuori tutto pari o superiore a metri nove.

2. Ogni assegnatario potrà avere solo un posto barca, all'interno del lotto concesso, su tutto il territorio comunale per ciascuna delle categorie elencate al precedente comma 1.

3. Ogni assegnatario sarà obbligato al rispetto delle norme del presente Regolamento.

Non è consentito lo scambio di posti barca fra gli assegnatari senza il consenso scritto del Comune.

Articolo 3 CARATTERISTICHE DEGLI ORMEGGI

1. Le operazioni di attracco delle unità agli ormeggi dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche e nelle modalità stabilite dall'Autorità Marittima.

2. Il posizionamento di apprestamenti fissi in mare (corpi morti, sistemi fissi di ancoraggio realizzati con qualsiasi materiale, gavitelli, ecc.) necessari per l'ormeggio delle unità, e quanto necessario a definire i posti barca, dovrà essere realizzato dai concessionari (singoli o associati) in caso di assegnazione in concessione di un determinato lotto, nel rispetto delle indicazioni che saranno dettate dagli Uffici ed Enti competenti.
3. Restano di competenza del Comune, in quanto consegnatario delle aree, la realizzazione degli apprestamenti fissi a terra.

Articolo 4

CANONI DI LOCAZIONE

1. Per l'utilizzo degli ormeggi i concessionari dei lotti dovranno corrispondere annualmente, oltre al canone demaniale marittimo, un canone determinato in base al tariffario approvato dal Consiglio Comunale, tenendo conto della necessità di garantire la copertura totale dei costi annui previsti per la gestione.
2. Il canone annuo non può essere frazionabile. Solo nel caso di prima assegnazione esso sarà rapportato al periodo dell'anno su base mensile.

Articolo 5

INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

1. I lotti riservati alle categorie indicate al precedente art. 2 sono individuati nella planimetria (Tav. 1) allegata al presente .
2. L'assegnazione dei lotti avverrà mediante bando pubblico in relazione ai lotti disponibili.
3. Per l'assegnazione in concessione dei lotti destinati alle unità per la pesca professionale e alle unità da diporto saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute dalle associazioni di pesca professionale, dalle associazioni di diportisti e dalle associazioni senza scopo di lucro. Per ciascuna unità dovrà corrispondere una sola domanda di concessione presentata tramite associazione.
Per le domande di concessione di ciascun lotto, presentate tramite associazione, per ogni posto barca facente parte del lotto messo a bando, dovranno essere indicate, al momento della presentazione della domanda, le generalità del proprietario dell'unità a cui sarà assegnato il relativo posto barca all'interno del lotto.
4. Per l'assegnazione in concessione dei lotti destinati alle unità da diporto utilizzate ai fini commerciali si fa riferimento alle modalità stabilite dall'art. 9 del presente regolamento.

Articolo 6

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE AD ASSOCIAZIONI DI PESCATORI PROFESSIONISTI

1. Le Associazioni di pescatori professionisti, a richiesta, avranno diritto di concessione dei lotti a tale categoria destinati.
Al momento della presentazione della domanda, per ogni posto barca o ormeggio facente parte del lotto messo a bando, dovranno essere indicate le generalità del proprietario dell'unità a cui sarà assegnato il posto barca o l'ormeggio.
2. Ai fini della concessione, qualora vi siano più domande da parte di diverse Associazioni di pescatori professionisti, il Comune formerà una graduatoria osservando i seguenti criteri:
 - a) verrà data priorità all'associazione con il maggior numero di iscritti residenti a Porto Cesareo.
 - b) in caso di parità sarà assegnato all'Associazione un punto per ogni anno di anzianità di iscrizione al registro della Capitaneria di Porto, o alla C.C.I.A.A. per ogni pescatore professionista appartenente all'Associazione richiedente;
 - c) in caso di parità di punteggio sulla base del solo comma b) di questo articolo, si procederà per sorteggio.

Articolo 7

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE A DIPORTISTI RESIDENTI NEL COMUNE

1. Per l'assegnazione di un posto barca o di un punto di ormeggio all'interno di ciascun lotto appartenenti alle categorie B), D) e SL4 del precedente art. 2, gli interessati residenti nel Comune di Porto Cesareo

dovranno presentare, esclusivamente tramite Associazione, domanda al Comune per l'ottenimento in concessione del lotto a ciò destinato e messo a bando, nei termini e con le modalità che saranno indicati nel bando di cui all'art. 10.

Al momento della presentazione della domanda, per ogni posto barca o ormeggio facente parte del lotto messo a bando, dovranno essere indicate le generalità del proprietario dell'unità, residente nel Comune di Porto Cesareo, a cui sarà assegnato il posto barca.

2. Qualora vi siano più domande per lo stesso lotto, il Comune formerà una graduatoria osservando i seguenti criteri:

a) è preferita l'associazione che abbia tra gli assegnatari del posto barca o del punto di ormeggio uno o più associato che sia o abbia nel proprio nucleo familiare soggetti diversamente abili con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/92;

b) ad esaurimento delle richieste presentate dalle associazioni di cui al punto a), è preferita l'associazione che abbia tra gli assegnatari del posto barca o del punto di ormeggio, uno o più associato che abbia cessato l'attività di pesca professionale per il raggiungimento dell'età pensionabile;

c) ad esaurimento delle richieste presentate dalle associazioni di cui alle lettere a) e b), per ogni associato indicato come assegnatario del posto barca o punto di ormeggio, residente nel Comune, saranno assegnati punti 1,00 per ogni anno di residenza. A tal fine non saranno computate le frazioni di anno;

d) in caso di ulteriore parità saranno assegnati punti 0,50 per ogni anno dalla costituzione dell'associazione richiedente;

e) in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

3. Non potrà essere assegnato un posto barca o un punto di ormeggio a chi fa parte di un nucleo familiare già assegnatario di un posto barca o punto di ormeggio con la medesima Associazione ovvero tramite un'altra Associazione.

4. La graduatoria sarà pubblicata, per quindici giorni, sul sito istituzionale del Comune.

Articolo 8

ASSEGNAZIONE A DIPORTISTI NON RESIDENTI NEL COMUNE

1. Per l'assegnazione di un posto barca o di un punto di ormeggio all'interno di ciascun lotto appartenenti alle categorie B), D) e SL4 del precedente art. 2, gli interessati non residenti nel Comune di Porto Cesareo dovranno presentare, esclusivamente tramite Associazione, domanda al Comune per l'ottenimento in concessione del lotto a ciò destinato e messo a bando, nei termini e con le modalità che saranno indicati nel bando di cui all'art. 10.

2. Al momento della presentazione della domanda, per ogni posto barca facente parte del lotto messo a bando, dovranno essere indicate le generalità del proprietario dell'unità, non residente nel Comune di Porto Cesareo, a cui sarà assegnato il posto barca.

3. Qualora vi siano più domande per lo stesso lotto, il Comune formerà una graduatoria osservando i seguenti criteri:

a) è preferita l'associazione che abbia tra gli assegnatari del punto d'ormeggio, uno o più associati che sia o abbia nel proprio nucleo familiare soggetti diversamente abili con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/92;

b) in caso di parità, ad esaurimento delle richieste presentate dalle associazioni di cui alle lettere a), sarà assegnato per ogni associato indicato come assegnatario del punto di ormeggio, che in passato sia stato residente nel Comune di Porto Cesareo, punti 1,00 per ogni anno di residenza;

c) in caso di ulteriore parità saranno assegnati punti 0,50 per ogni anno dalla costituzione dell'associazione richiedente;

e) in caso di parità si procederà per sorteggio.

4. Non potrà essere assegnato un posto barca o un punto di ormeggio a chi fa parte di un nucleo familiare già assegnatario di un posto barca o punto di ormeggio con la medesima Associazione ovvero tramite un'altra Associazione.

5. La graduatoria sarà pubblicata, per quindici giorni, sul sito istituzionale del Comune.

Articolo 9

ASSEGNAZIONE AD IMPRESE CHE UTILIZZANO

LE UNITA' DA DIPORTO AI FINI COMMERCIALI

1. In funzione di riconosciute esigenze aziendali, alle imprese operanti nel settore del turismo e della nautica da diporto che utilizzano le unità da diporto ai fini commerciali, che ne facciano richiesta nei termini e con le modalità che saranno indicati nel bando di cui all'art. 10, potranno essere rilasciate concessioni di lotti appartenenti alla categoria C), E) e SL3 del precedente art. 2, messi a bando, sui quali realizzare ormeggi per le barche immatricolate a nome dell'azienda.
2. La concessione sarà regolata da apposito disciplinare contenente gli obblighi del concessionario.
3. Le attrezzature per gli ormeggi saranno a totale onere dell'azienda assegnataria.
4. Alla scadenza le opere realizzate dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario, salva la facoltà del Comune di trattenerle per fini pubblici, senza risarcimento o rimborso alcuno.
5. Qualora vi siano più domande per lo stesso lotto, il Comune formerà una graduatoria osservando i seguenti criteri, con eventuale ed ulteriore integrazione in sede di adozione del bando di gara:
 - a) anzianità di svolgimento dell'attività nel Comune di Porto Cesareo;
 - b) in caso di parità, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione alla CCIAA;
 - c) oltre ai suddetti criteri si terrà conto del punteggio attribuito con le premialità eventualmente previste nel bando di gara.

Articolo 10

BANDO

1. La pubblicazione del Bando per la concessione dei lotti, nelle ipotesi in cui è prevista, deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio dell'accettazione delle relative domande e deve essere mantenuta fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Il Bando dovrà contenere:
 - a) il numero dei lotti da assegnare con l'indicazione della categoria;
 - b) le procedure di assegnazione dei lotti e della formazione di ciascuna graduatoria, con l'indicazione delle precedenze e delle riserve;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
 - d) la data di pubblicazione di ciascuna graduatoria nel sito istituzionale del Comune;
 - e) gli adempimenti dei concessionari e degli assegnatari, comprese le modalità ed termini di pagamento degli oneri connessi;
 - f) le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
 - g) le norme generali regolanti i divieti e i casi specifici;
 - h) le responsabilità dei concessionari e degli assegnatari;
 - i) eventuali premialità da assegnare;
 - l) la durata della concessione.
3. Salvo diverse disposizioni normativa, la durata della concessione non potrà essere inferiore ad anni 4 e superiore ad anni 6.
In fase di prima applicazione del presente Regolamento la durata della concessione sarà pari ad anni 2.

Articolo 11

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda per la concessione di un lotto deve essere presentata entro i termini previsti dal relativo bando, direttamente all'ufficio protocollo del Comune o tramite PEC.
2. Per ciascuna unità deve corrispondere una sola domanda di assegnazione, sempre presentata tramite associazione. Nel caso in cui si dovesse verificare che per la stessa imbarcazione siano state presentate, sempre tramite associazione, più domande per diversi lotti, l'imbarcazione verrà esclusa da tutte le domande.
3. La domanda deve contenere le generalità di ogni assegnatario del posto barca o punto di ormeggio e deve essere completa dei dati riguardanti le imbarcazioni.
4. La domanda deve contenere:
 - a) i dati anagrafici completi dell'Associazione o dell'impresa richiedente ed il recapito telefonico;
 - b) la categoria per la quale si richiede l'assegnazione ed eventualmente il numero del lotto;
 - c) un piano degli ormeggi da sottoporre alla Capitaneria di Porto per le valutazioni di competenza;

5. Le informazioni relative all'imbarcazione da indicare nella domanda riguardano:
- a) la specificazione dell'impiego dell'imbarcazione (pesca, diporto od altro);
 - b) la specificazione dell'imbarcazione (nome dell'imbarcazione, colore, materiale di costruzione, numero di matricola (se esistente), dimensioni fuori tutto in cm, il pescaggio);
 - e) l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela , deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima-esercizio CV o KW, entro-bordo, fuoribordo, entro-fuoribordo);
6. La domanda dovrà inoltre essere corredata da:
- a) autocertificazione, sottoscritta dal proprietario, attestante la proprietà dell'imbarcazione per la quale si chiede il posto barca o il punto di ormeggio all'interno di un lotto;
 - b) atto di impegno a non cedere a terzi , anche a titolo gratuito, il diritto di uso del posto barca o del punto di ormeggio, pena la revoca dell'assegnazione;
 - c) impegno a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal Bando.
7. Con riferimento all'imbarcazione dovrà essere corredata da:
- a) n. 2 fotografie in primo piano a colori, una di fronte e una di lato, formato 10x15 dell'imbarcazione;
 - b) per servizio professionale: copia della licenza, oppure autocertificazione;
 - e) per diporto: copia della licenza di abilitazione alla navigazione per le imbarcazioni immatricolate, oppure autocertificazione;
 - d) copia dell'assicurazione dell'imbarcazione e/o del motore.

Articolo 12

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. I lotti saranno, di norma, assegnati in base alle disponibilità. Nel caso di insufficiente disponibilità si procede con le modalità ed i criteri previsti nei precedenti articoli.
2. Qualora un lotto si renda libero per rinuncia da parte del concessionario o per altra causa, si procederà all'assegnazione di quel lotto con l'osservanza delle norme stabilite dai precedenti articoli.
3. La graduatoria di assegnazione dei lotti sarà determinata con apposita commissione composta da tre dipendenti comunali tra cui il presidente nella persona del responsabile del procedimento che la nomina e la convoca. La graduatoria avrà una durata di validità fissata dal bando di cui all'art. 10 dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune.

Articolo 13

ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI

1. Solo agli assegnatari del posto barca o del punto di ormeggio, richiesto tramite associazione, verrà rilasciato dal Comune un apposito contrassegno predisposto e consegnato esclusivamente all'intestatario dell'assegnazione.
2. E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al Comune, a pena di decadenza del diritto sul posto barca o del punto di ormeggio, tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di assegnazione.
3. E' fatto obbligo all'assegnatario, dietro richiesta del Comune, per le necessità di manutenzione o di migliorie da effettuarsi, di rimuovere a proprie spese le imbarcazioni per il periodo necessario all'esecuzione delle opere.

Articolo 14

NORME GENERALI

1. Non è consentita la cessione a terzi del posto barca o del punto di ormeggio assegnato. La vendita a terzi dell'imbarcazione oggetto dell'assegnazione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto barca o del punto di ormeggio. L'alienazione di cui sopra comporta per l'assegnatario l'obbligo della comunicazione di rinuncia al Comune, e la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto barca o punto di ormeggio assegnato.
2. E' vietato lo scambio dei posti barca o punti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato, a seguito di comunicazione scritta al Comune.

3. La sostituzione dell'imbarcazione oggetto dell'assegnazione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per la variazione. In ogni caso l'assegnatario resterà titolare del posto barca o del punto di ormeggio solo dopo la verifica d'ufficio della nuova imbarcazione, la quale deve mantenere le caratteristiche della precedente unità e dimensioni compatibili con il posto barca assegnato. Nel caso in cui verifichi l'insussistenza di tale compatibilità, il Comune ha diritto di revocare la concessione.
4. L'assegnatario deve mantenere l'imbarcazione ormeggiata nei limiti del posto barca/punto di ormeggio assegnato non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi degli altri posti barca/punti di ormeggio o quelli di uso comune.
5. L'imbarcazione deve essere ormeggiata con la prua verso la banchina e deve essere dotata di adeguati parabordi; deve essere assicurata alle bitte o ai maniglioni o alle catenarie con adeguati cavi mantenuti in perfetta efficienza.
6. L'assegnatario che, volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze è tenuto a provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.
7. L'assegnatario deve mantenere in buono stato d'uso la propria imbarcazione con particolare riferimento alla pulizia ed allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni dello scafo che rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.
8. Agli assegnatari non è consentito ed è vietato:
 - a) effettuare scarico di liquidi o gettare materiale che possano comunque inquinare o sporcare lo specchio acqueo o usare servizi igienici di bordo;
 - b) effettuare deposito di materiale od attrezzature, comprese invasature e carrelli delle imbarcazioni, nell'ambito dell'approdo, con l'eccezione di quanto occorre per l'equipaggiamento dell'imbarcazione per il tempo strettamente necessario all'imbarco ed allo sbarco e senza creare intralcio alla libera circolazione;
 - c) effettuare riparazioni o lavori che possano comunque arrecare disturbo o intralcio agli altri utenti;
 - d) lasciare l'imbarcazione nell'approdo non adeguatamente ormeggiata o in stato di fatiscenza;
 - e) posizionare pali o altro materiale nell'area di ormeggio.

Articolo 15

RIMOZIONE DI IMBARCAZIONI

1. Il Comune potrà provvedere d'ufficio alla rimozione dell'imbarcazione, previa diffida all'assegnatario e al concessionario, ove per qualsiasi motivo:
 - a) non possieda o perda il diritto di ormeggio;
 - b) occupi un posto diverso da quello assegnato;
 - c) occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;
 - d) sia sprovvista di contrassegno di identificazione valido;
 - e) non esponga in modo visibile dalla terraferma il contrassegno di identificazione valido;
 - f) l'imbarcazione non sia mantenuta in buono stato d'uso con particolare riferimento alla pulizia ed allo svuotamento dell'acqua.
2. La rimozione gestita dal medesimo Comune avverrà senza obbligo di ulteriori formalità.
3. L'imbarcazione, trascorsi 60 (sessanta) giorni di custodia, potrà essere messa all'asta e il ricavato, sarà introitato dal Comune, fatta salva la possibilità di rivalsa sull'assegnatario o proprietario per il recupero degli eventuali maggiori costi. Entro tale termine l'assegnatario o proprietario potrà ottenere la restituzione dell'imbarcazione mediante il versamento di quanto previsto dal precedente periodo.
4. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune che ha disposto la rimozione per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute.
5. Tutte le spese inerenti il trasporto dell'imbarcazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro.

Articolo 16

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. Il concessionario dovrà utilizzare l'ormeggio o gli ormeggi assegnati esclusivamente per le proprie esigenze o per quelle dei singoli soci o dell'attività imprenditoriale.
2. Gli ormeggi concessi non potranno essere ceduti né utilizzati da soggetti diversi dell'assegnatario.

Articolo 17
RESPONSABILITA'

1. Il Comune non organizza servizio di vigilanza, in nessuna forma e, pertanto, non assume responsabilità per danni, furti e sinistri nei riguardi delle imbarcazioni, sia pure autorizzate, che sostino nei posti barca assegnati.
2. Parimenti non potranno essere ascritte responsabilità al Comune per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.
3. I proprietari delle imbarcazioni sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.

Articolo 18
SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni previste nel presente Regolamento comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
2. Nell'ipotesi di inosservanza delle norme previste dal Regolamento all'art. 13 "Adempimenti degli assegnatari", all'art. 14 "Norme generali", all'art. 15 "Rimozione di imbarcazioni" e all'art. 16 "Obblighi dei concessionari", oltre all'applicazione della sanzione prevista al precedente comma 1, il Comune, previa contestazione scritta, valutate le eventuali osservazioni presentate dal concessionario, avrà la facoltà di procedere alla revoca della concessione, ancorché regolarmente pagata, senza che il concessionario possa accampare diritti di sorta.